

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Divorzio e separazione legale**

Divorzio e separazione legale

Informazioni nazionali relative al regolamento (UE) n. 1259/2010

Informazioni generali

L'Unione si prefigge di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottando misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali. Al contempo, per aumentare la mobilità dei cittadini nel mercato interno è necessario rafforzare la flessibilità e garantire una maggiore certezza del diritto.

Il **regolamento (UE) n. 1259/2010** del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ("regolamento Roma III") risponde adeguatamente alle necessità dei cittadini in termini di certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, tutela il coniuge debole nella causa di divorzio e previene il "forum shopping", contribuendo ad evitare procedimenti complessi, lunghi e dolorosi.

In particolare, il regolamento (UE) n. 1259/2010 consente alle coppie internazionali di designare in anticipo di comune accordo la legge applicabile al divorzio o separazione personale, purché si tratti della legge dello Stato membro con il quale i coniugi hanno uno stretto legame. In mancanza di accordo delle parti, le autorità giurisdizionali dispongono di una formula comune per determinare la legge nazionale applicabile.

Il regolamento non si applica invece alle seguenti materie: la capacità giuridica delle persone fisiche, l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio, l'annullamento di un matrimonio, il nome dei coniugi, gli effetti patrimoniali del matrimonio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, i trust e le successioni, e fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 è uno strumento che attua tra gli Stati membri partecipanti una cooperazione rafforzata. Questa procedura consente ad un gruppo di almeno nove Stati membri di attuare misure in uno dei settori disciplinati dai trattati nel quadro di competenze non esclusive dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 331 del TFUE, gli Stati membri che non vi partecipano conservano il diritto di aderire ad una cooperazione rafforzata in corso.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento.

Cooperazione Rafforzata

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la **decisione 2010/405/UE** che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale tra l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Francia, la Germania, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Slovenia e l'Ungheria. Conseguentemente, i citati 14 Stati membri hanno adottato il **regolamento (UE) n. 1259/2010** del Consiglio, che è divenuto applicabile il 21 giugno 2012.

Il 21 novembre 2012, la Commissione ha adottato la **decisione 2012/714/UE** che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà alla Lituania a partire dal 22 maggio 2014.

Il 27 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la **decisione 2014/39/UE** che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà alla Grecia a partire dal 29 luglio 2015.

Il 10 agosto 2016 la Commissione ha adottato la **decisione (UE) 2016/1366** che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà all'Estonia a partire dall'11 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link collegato

SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile

Ultimo aggiornamento: 09/07/2018

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Belgio

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

La legislazione belga non prevede requisiti formali specifici per accordi sulla scelta di una legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Rispetto alle norme sulla scelta della legge applicabile l'articolo 55, terzo comma, punto 2, del Codice belga di diritto internazionale privato (*Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé*) stabilisce che la scelta dev'essere dichiarata all'udienza di prima comparizione (Legge sul Codice belga di diritto internazionale privato del 16 luglio 2004, *Belgisch Saatsblad/Moniteur belge* del 27 luglio 2004, entrata in vigore il 1° ottobre 2004).

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Germania

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(d)(1) EGBGB) l'accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere registrato in un atto notarile. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 127(a) del codice civile.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(d)(2) EGBGB), i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 entro la conclusione dell'udienza di primo grado.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Estonia

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

In base all'articolo 641, paragrafi 2 e 3 della [legge sulla famiglia](#), i coniugi possono concludere un accordo che fa riferimento alla legge applicabile al divorzio, conformemente al regolamento (UE) n. 1259/2010, sottoscrivendo un atto notarile; in caso di divorzio nell'ambito di un procedimento giudiziario occorre prendere atto della suddetta designazione e ciò sostituisce la forma notarile.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

In base all'articolo 641, paragrafo 4 [legge sulla famiglia](#), i coniugi possono concludere un accordo e modificarlo in qualsiasi momento fino all'accoglimento della domanda di divorzio da parte di un notaio o, nell'ambito di un procedimento giudiziario, fino alla fine del procedimento preliminare o, nell'ambito di un procedimento scritto, fino al termine di scadenza del deposito delle domande.

Ultimo aggiornamento: 07/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Grecia

In seguito alla dichiarazione effettuata al riguardo dalla Repubblica ellenica la Commissione ha confermato, con la decisione del 27 gennaio 2014 (L 23/41), la partecipazione della Grecia a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale attuata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 ("Roma III").

La decisione succitata prevede l'entrata in vigore in Grecia del regolamento (UE) n.1259/2010 a partire dal 29.7.2015.

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Nell'ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche relative alle regole formali per le convenzioni riguardanti la scelta della legge applicabile conformemente all'articolo 7, paragrafi 2-4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Nell'ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche che prevedano la possibilità di designare la legge applicabile conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Spagna

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

La legislazione spagnola prevede requisiti formali aggiuntivi per gli accordi sulla scelta della legge applicabile in conformità con l'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n° 1259/2010, in particolare: la scelta della legge applicabile deve essere fissata in un documento pubblico avente forza esecutiva (dinanzi a un notaio pubblico) o un «documento autentico» (un documento avente data e firma delle parti inequivocabile, anche senza la forma di uno strumento notarile).

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Ai sensi della legislazione spagnola, i coniugi non possono scegliere la legge applicabile dinanzi all'organo giurisdizionale o nel corso del processo.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Francia

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Il regolamento impone tre requisiti di forma per la validità dell'accordo sulla scelta della legge: l'accordo dev'essere redatto per iscritto, datato e firmato dalle parti.

Inoltre, esso riserva la possibilità agli Stati di prevedere requisiti di forma supplementari e precisa il modo in cui questi ultimi si impongono in funzione della situazione dei coniugi.

Non esiste alcuna disposizione di diritto francese che disciplina i requisiti di forma per la validità di un accordo sulla scelta della legge in materia di divorzio o di separazione personale. La Francia pertanto non ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

Di conseguenza, i coniugi possono eventualmente rivolgersi ad un professionista a loro scelta affinché illustri in modo efficace tali possibilità.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

L'accordo mediante il quale i coniugi scelgono la legge applicabile al divorzio o alla separazione personale può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Tuttavia, se la legge in vigore nel foro competente lo prevede, la legge applicabile può essere designata dai coniugi nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale (articolo 5, paragrafi 2 e 3).

In diritto francese tale possibilità non è espressamente prevista. Ciò spiega perché la Francia non ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b).

Ultimo aggiornamento: 02/12/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Lettonia

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Per le convenzioni sulla scelta della legge applicabile, la legislazione lettone non prevede requisiti formali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

La repubblica di Lettonia non prevede la possibilità di designare la legge applicabile dinnanzi alla giurisdizione durante il processo.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Lussemburgo

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Attualmente il Lussemburgo non prevede un requisito formale supplementare.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Il Lussemburgo non prevede la possibilità di designare la legge applicabile davanti al giudice durante il processo.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Ungheria

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Gli accordi sulla scelta della legge applicabile non sono assoggettati al rispetto di alcun ulteriore requisito formale oltre alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

I coniugi hanno la possibilità di far riferimento alla legge applicabile entro il termine stabilito dal giudice al momento dell'avvio del procedimento.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Austria

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

La legge austriaca non prevede ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Ai sensi del diritto austriaco (§ 11(3) IPRG), i coniugi possono scegliere la legge applicabile conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 anche dinanzi al giudice nel corso del procedimento, purché la scelta della legge sia esplicita e non meramente dedotta in base al comportamento.

Ultimo aggiornamento: 07/08/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Portogallo

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Nulla da segnalare.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Nulla da segnalare.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Romania

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Non sono previsti ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile oltre a quelli già disposti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Ai sensi del diritto rumeno, i coniugi possono designare la legge applicabile al divorzio anche dopo aver adito il giudice, ma non oltre la data della prima udienza in cui essi sono stati chiamati a comparire.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.